

**L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E****SEZIONE SESTA CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni SETTIMI	- Presidente
Dott. Stefano PETITTI	- Consigliere Rel.
Dott. Mario BERTUZZI	- Consigliere
Dott. Aldo CARRATO	- Consigliere
Dott. Milena FALASCHI	- Consigliere

R.G. 5261/10

Cron. **24370**Rep. **C I**

Ud. 18.3.2011

ha pronunciato la seguente

Regolamento di
competenza

O R D I N A N Z A

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

G **G**, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato Daniele Sandroni, elettivamente domiciliata in Roma, via Prisciano n. 28, presso lo studio dell'Avvocato Danilo Serrani;

- ricorrente -

contro

P s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della memoria difensiva, dall'Avvocato Stefania Galerati, domiciliata per legge in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

- resistente -

avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 110 del 2010, depositata in data 27 gennaio 2010.

464
H



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza del Tribunale di Ancona.

Ritenuto che, con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2008, G G ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, individuato ex art. 33 del codice del consumo, la P s.r.l. per far dichiarare l'annullamento del contratto per acquisto di autovettura tra privati, concluso in data 8 novembre 2008, e per ottenere la restituzione dell'acconto versato alla convenuta, nonché il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;

che, nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, competente essendo, in base all'art. 19 cod. proc. civ., il Tribunale di Piacenza;

che il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata il 27 gennaio 2010, ha declinato la propria competenza;

che, ad avviso del Tribunale, doveva aversi riguardo, ai fini della individuazione della competenza, alla domanda proposta; e nella specie, l'attrice aveva proposto una domanda principale di annullamento del contratto (di compravendita di



un autoveicolo presso la P s.r.l. di Piacenza) per vizio del consenso, e solo in via subordinata una domanda di risoluzione contrattuale basata sul d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo);

che inoltre era assente una relazione - di connessione o accessorietà - idonea ad attrarre la domanda principale nel regime di competenza di quella subordinata;

che avverso questa sentenza G G ha proposto regolamento necessario di competenza, denunciando l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che il foro del consumatore sussisterebbe solo quando in via principale vengano chieste le tutele di cui al codice del consumo;

che, al contrario, sostiene la ricorrente, ciò che rileva ai fini della sussistenza del foro del consumatore è la qualità soggettiva della parte, riconoscibile come consumatore;

che ha resistito, con memoria difensiva, la P s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso;

che il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza del Tribunale di Ancona.

Considerato che il Tribunale di Ancona ha declinato la propria competenza in forza di due ragioni sul duplice rilievo che l'istante aveva proposto una domanda principale di annullamento del contratto (di compravendita di un autoveicolo presso la P s.r.l. di Piacenza) per vizio del con-



senso, e una domanda subordinata di risoluzione contrattuale basata sul d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), e che tra le due domande non vi era una relazione - di connessione o accessorietà - idonea ad attrarre la domanda principale nel regime di competenza di quella subordinata;

che né l'una né l'altra di tali argomentazioni possono essere condivise;

che al riguardo, il Collegio ritiene di fare proprie le argomentazioni svolte dal Procuratore Generale nella propria requisitoria;

che non è, infatti, dubbia né controversa la qualificazione delle parti rispettivamente come "consumatore" e "professionista", e parimenti è pacifico che il contratto dedotto in giudizio sia un contratto intercorso tra i due soggetti così qualificati;

che se, quanto alla domanda subordinata, è certamente operante la regola di individuazione della competenza nel giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (art. 33, comma 1, lettera v, del d.lgs. n. 206 del 2005), è altresì da ribadire - contrariamente all'assunto della parte convenuta, che propone perplessità a tale riguardo - che detta previsione, portato e sviluppo di cogenti disposizioni di fonte comunitaria, ha carattere processuale e costituisce scelta legislativa di determinazione di una competenza inderogabile (salvo l'esito di apposito accordo e trattativa tra le parti;



art. 34, comma 4), proprio per la natura presuntivamente vessatoria di una diversa regolazione negoziale;

che in tal senso si esprime infatti la uniforme giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sia sulla preesistente norma dell'art. 1469-bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., sia sulla disposizione dell'art. 33 citato, che ne costituisce ripetizione (Cass., S.U., n. 14669 del 2003; Cass. n. 16336 del 2004; Cass. n. 18743 del 2007; Cass. n. 27911 del 2008; Cass. n. 20718 del 2009; Cass. n. 20 del 2009; Cass. n. 9922 del 2010);

che sulla base di tale premessa si è ritenuto che per escludere la competenza del "foro del consumatore" si impone al professionista convenuto l'onere della prova che la diversa competenza è stata negoziata in base a specifica trattativa e che non ne deriva uno squilibrio "significativo" delle reciproche posizioni contrattuali, secondo la direttiva posta dall'art. 33 nel suo comma 1; e che, in assenza dell'assolvimento di detto onere processuale, la eventuale indicazione contrattuale di una competenza corrispondente a quella (*forum destinatae solutionis*, sede imprenditoriale etc.) che sarebbe individuabile in base ai criteri generali (artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ.) non vale a salvaguardare la validità della clausola, nonostante la generale previsione della validità (non vessatorietà) di clausole "che riproducono disposizioni di legge" (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 206),



perché lo impedisce la funzione della normativa, che è quella di apprestare una speciale tutela per il consumatore (Cass. n. 16336 del 2004 cit., con riferimento all'art. 1469-bis cod. civ., e Cass. n. 6802 del 2010, quanto alla disciplina ora posta dagli artt. 33-34 del d.lgs. n. 206/2005);

che la statuizione del Tribunale di Ancona, la quale rimette l'intera competenza a conoscere della controversia al giudice di Piacenza, sede del "professionista", e così devolve anche la cognizione della controversia posta con la domanda "subordinata", in cui nessuna clausola di deroga è presente né alcuna questione di non vessatorietà è stata sollevata dalla parte convenuta, appare certamente eccedente e lesiva della prescrizione inderogabile sopra detta;

che, inoltre, una volta assegnata la competenza a conoscere della domanda risolutoria del contratto al giudice naturale "del" consumatore, si deve ritenere, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che anche la competenza sulla domanda c.d. principale (così definita ancorché non sussista alcuna gerarchia tra le stesse e si tratti semplicemente di una opzione processuale della parte attrice) debba essere affidata al medesimo giudice, e ciò in forza di due possibili argomentazioni, tra loro non alternative ma cumulabili: (a) la prima, che in realtà nel testo dell'art. 33, comma 1, lettera v), del d.lgs. n. 206/2005 non appare posta alcuna delimitazione per oggetto della domanda, essendo espressa con formula



onnicomprensiva la sede del foro "competente sulle controversie" (vale a dire, tra i due soggetti del contratto), ciò che conduce ad assegnare priorità logica al carattere del rapporto, rispetto a una specificazione della causa petendi di cui non è traccia nel disposto legislativo; (b) la seconda, che comunque, qualora si volesse in ipotesi individuare in astratto una diversa sede competente, tra domanda principale (foro generale della persona giuridica) e domanda subordinata (foro del consumatore), si giustifica pur sempre la sottoposizione dell'intera controversia originata dal contratto al giudice del foro speciale, secondo la regola di svolgimento del processo a seguito del cumulo oggettivo di domande contro lo stesso soggetto (art. 104 c.p.c.), che fa salva solo la possibile, ma non necessaria, separazione delle due cause in presenza di esigenze di speditezza processuale, qui neppure ventilate;

che pertanto l'istanza di regolamento va accolta, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, essendo competente il Tribunale di Ancona, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;

che la regolamentazione delle spese del presente giudizio viene rimessa al merito.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, dinanzi al



quale la causa andrà riassunta nei termini di legge; rimette
al merito la regolamentazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo
2011.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
~~Paolo TALARICO~~

20/11/2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 NOV. 2011

Roma, _____

Il Funzionario Giudiziario
~~Paolo TALARICO~~

20/11/2011